

Autorità per l'energia elettrica e il gas

COMUNICATO

Elettricità: istruttoria su 9 società di vendita sul rispetto dell'obbligo di informare sui *prezzi biorari*

Milano, 6 luglio 2010 – L'Autorità per l'energia ha intimato a nove società di vendita di energia elettrica di rispettare l'obbligo di informare i clienti finali, con la necessaria tempestività e i dovuti *preavvisi in bolletta*, sull'entrata in vigore dei prezzi biorari, applicati alle famiglie in modo progressivo a partire dal 1° luglio 2010. L'Autorità ha infatti stabilito, con precedenti delibere, che ogni cliente deve essere informato con un preavviso di almeno sei mesi: in particolare, il cliente deve ricevere specifiche note informative individuali allegate alle tre bollette precedenti l'inizio dell'applicazione dei prezzi biorari.

Le nove società destinatarie dell'intimazione sono: AceaElectrabel Elettricità S.p.A., Iride Mercato S.p.A., Trenta S.p.A., Hera Comm S.r.l., ASM Energia e Ambiente S.r.l., Azienda energetica S.p.A. Etschwerke ag, Enia Energia S.p.A., AcegasAps Service S.r.l. e A2A Energia S.p.A.

Obiettivo dell'iniziativa, avviata anche a seguito di alcune segnalazioni dei consumatori e di dichiarazioni degli stessi operatori, è di assicurare la massima tutela del diritto dei consumatori ad essere *adeguatamente e puntualmente informati* sul passaggio alla bolletta dell'energia elettrica calcolata con i nuovi "prezzi biorari", cioè variabili in funzione delle diverse fasce orarie in cui l'energia viene consumata, in particolar modo nel delicato momento di avvio del nuovo sistema di prezzi.

Contestualmente, l'Autorità ha avviato altrettanti procedimenti per l'irrogazione di sanzioni nei confronti delle stesse società di vendita, con l'avvertenza che, in caso di mancato rispetto della suddetta intimazione, le imprese dovranno provvedere alla restituzione di eventuali maggiori addebiti dovuti all'irregolare applicazione dei prezzi biorari; ferme restando però, a beneficio dei clienti, le fatturazioni biorarie che risultino inferiori all'importo che sarebbe derivato dall'applicazione delle precedenti condizioni economiche.

La delibera VIS 45/10 è disponibile sul sito www.autorita.energia.it.